

**Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti  
MODENA**

---

**L’“OCCIDENTE DEGLI EROI”**

**IL PANTHEON DEGLI ESTENSI  
IN SANT’AGOSTINO A MODENA (1662-1663)  
E LA CULTURA BAROCCA**

Atti del convegno  
Modena, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti  
25-26 ottobre 2018

a cura di Sonia Cavicchioli



**MODENA 2019**  
**Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti**





ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI  
DI MODENA

VOLUME PUBBLICATO CON IL CONTRIBUTO DI



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E  
PER IL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI



Regione Emilia-Romagna  
**IBC**  
Istituto per i beni artistici  
culturali e naturali

ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA



COMUNE DI MODENA



UNIMORE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA  
1128

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

**BPER:**  
Banca

BPER BANCA



ROTARY CLUB MODENA

L'ATTIVITÀ DELL'ACCADEMIA È SOSTENUTA DA



FONDAZIONE  
DI **MODENA**

FONDAZIONE DI MODENA

Un sentito ringraziamento all'Arcidiocesi di Modena e Nonantola, in particolare a don Paolo Notari, per la preziosa collaborazione.

Tutti i contributi pubblicati sono stati sottoposti a *double-blind peer review*.

In copertina e sul frontespizio: Modena, Chiesa di Sant'Agostino

ISBN 978-88-6462-724-3

## INDICE

<i>Gian Carlo Muzzarelli</i> , Comune di Modena .....	pag.	7
<i>Paolo Cavicchioli</i> , Fondazione di Modena .....	»	9
<i>Enrico M. Clini</i> , Rotary Club Modena .....	»	11
<i>Paola Di Pietro</i> , Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti .....	»	13
Presentazione		
<i>Licia Beggi Miani</i> .....	»	15
Premessa		
<i>Sonia Cavicchioli</i> .....	»	19
Domenico Gamberti: il «prencipe et eroe christiano» tra cultura gesuitica e assolutismo europeo		
<i>Edoardo Ripari</i> .....	»	21
Diritto e politica durante la reggenza Martinozzi: il ruolo di Bartolomeo Gatti		
<i>Elio Tavilla</i> .....	»	39
L'héritage héraldique du cardinal Mazarin en Italie: l'exemple de Laura Martinozzi. Nouveaux apports		
<i>Yvan Loskoutoff</i> .....	»	55
Il <i>Pantheon Atestinum</i> di Padre Gamberti e Laura Martinozzi, imprevista "pompa stabile" nel Seicento modenese		
<i>Sonia Cavicchioli</i> .....	»	75
Giovanni Battista Barberini da Laino e il ciclo di Sant'Agostino a Modena: regia e stile		
<i>Andrea Spiriti</i> .....	»	93
Su Giovanni Lazzoni, scultore carrarese attivo a Modena e altrove		
<i>Fabrizio Federici</i> .....	»	113
Domenico Gamberti e l'«anima» delle decorazioni funerarie in Sant'Agostino (1659)		
<i>Simone Sirocchi</i> .....	»	135

Santi, draghi e geometrie intarsiate. Aspetti della chiesa agostiniana quattrocentesca <i>Francesca Piccinini</i> .....	»	153
Chiesa di Sant'Agostino: restauro, riparazione e miglioramento sismico <i>Giuseppe Mucci</i> .....	»	173
I funerali come strumento di indagine storica e culturale. Due casi emblematici tra gli Este e i Savoia <i>Franca Varallo</i> .....	»	181
Le celebrazioni funebri seicentesche nella Basilica medicea di San Lorenzo. Alcuni esempi <i>Isabella Ghiddi</i> .....	»	203
Il teatro per il potere: il caso della famiglia Bentivoglio fra Roma e le corti padane <i>Cecilia Vicentini</i> .....	»	217
La riqualificazione dell'area di Sant'Agostino nell'età di Francesco III d'Este: tra muratoriana "pubblica utilità" e celebrazione dinastica <i>Laura Facchin</i> .....	»	233
Indice dei nomi .....	»	255

Elio Tavilla

DIRITTO E POLITICA  
DURANTE LA REGGENZA MARTINOZZI:  
IL RUOLO DI BARTOLOMEO GATTI

Il bilancio storiografico sulla reggenza di Laura Martinuzzi resta fortemente condizionato non soltanto dal pregiudizio di genere che emerge dai contributi che saltuariamente le vengono dedicati, ma anche dal contesto maschile con cui inevitabilmente la sua azione politica dovette fare i conti. Alla morte del marito il duca Alfonso IV d'Este, il 15 luglio 1662, la nipote del cardinal Mazzarino se da una parte dovette vestire i non facili panni di tutrice del figlioletto Francesco di appena due anni, dall'altra fu lei stessa ad essere messa sotto tutela dagli impegnativi personaggi che, per mandato testamentario o per libera scelta, la accompagnarono e ne influenzarono l'azione politica durante la dozzina di anni di governo. Eppure, la nipote di Mazzarino restituita dalle fonti a nostra disposizione ci consegna spesso sussulti di ferma volontà politica, che finiscono per porre questa bella figura femminile del Seicento italiano in uno scenario ricco di chiaroscuri e contraddizioni. È un quadro che di recente è stato rivisitato criticamente da due significativi contributi, quelli di Roberta Iotti e di Grazia Biondi, che allo stato costituiscono il ritratto più equilibrato di quella figura e della politica espressa in quegli anni nel ducato modenese.<sup>1</sup>

Nelle pagine che seguono ci limiteremo a ripercorrere alcune tappe delle opzioni politiche emerse in quegli anni, utilizzando in particolare le fonti normative conservate non soltanto in quel ricchissimo giacimento che è l'Archivio di Stato di Modena, ma anche in altre preziose e illustri sedi culturali, quali la Biblioteca Estense Universitaria e l'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti.

Da esse emerge con forza il ruolo di Bartolomeo Gatti, certamente per la circostanza di essere il giurista di vaglia che, in funzione di segretario di Stato, contribuì a stendere nelle forme consolidate della 'legalità' di antico regime i provvedimenti aventi forza di norma, speciale (*iure*

---

<sup>1</sup> ROBERTA IOTTI, *Da Fille de France a Dux Mutinae. La parabola biografica e politica di Laura Martinuzzi d'Este*, in *Laura Martinuzzi, fille de France, dux Mutinae. Studi intorno a Laura Martinuzzi reggente del Ducato di Modena (1662-1674)*, a cura di S. Cavicchioli, Modena, Il Bulino, 2009, pp. 11 ss.; GRAZIA BIONDI, *L'altro corpo del re. Una reggente nel Seicento estense*, in *Modena estense. La rappresentazione della sovranità*, a cura di G. Signorotto e D. Tongiorgi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, p. 95 ss.

*privilegii* o *iure dispensandi*) oppure generale (con efficacia *erga omnes*). Sotto questo profilo, incrociando con tali risultanze quelle della dialettica politica registrata, ad esempio, dalla corrispondenza, mi sembra di poter dire che durante la reggenza Martinozzi il Gatti abbia avuto un ruolo centrale, forse persino non minore a quello finora attribuito alla figura del gesuita Andrea Garimberti, confessore della piissima Laura<sup>2</sup>. Occorrerà un'occasione diversa dalla presente per colmare i dati biografici di questo giurista poco o affatto noto, non segnalato neppure nel recente e ricchissimo *Dizionario biografico dei giuristi italiani*<sup>3</sup> e del quale conosciamo solo le poche notizie forniteci dal Tiraboschi.<sup>4</sup> Originario di Castellarano (Reggio Emilia), in cui nacque probabilmente nel 1615, dopo aver esercitato con profitto la professione forense fu nominato da Francesco I «consulatore» della camera ducale e quindi, nel 1648, chiamato a cumulare la carica di *consiliarius* del Consiglio di Giustizia; più tardi, nel 1661, per atto di Alfonso IV l'ascesa a segretario di Stato, ruolo che continuò a esercitare prima con la Martinozzi e poi con Francesco II sino alla morte, avvenuta il 19 gennaio 1681; qualche anno dopo, nel 1688, il giurista e a sua volta segretario di Stato Giovanni Galliani Coccapani ne raccoglierà e pubblicherà i pareri legali (*consilia*),<sup>5</sup> per cui è possibile condividere quanto di lui attesta Ludovico Antonio Muratori: «nella legal professione ebbe pochi pari, come tuttavia fan fede i suoi Consigli dati alla luce, e dotato di una mirabil penetrazione di mente, per cui divenne ben presto un perfettissimo Ministro di Stato».<sup>6</sup>

Il ruolo giocato dalla Martinozzi nelle scelte politiche di fondo assunte negli anni della sua reggenza è controverso: si tratta cioè di capire in che senso è possibile interpretare quella fase del ducato estense come un

---

<sup>2</sup> Sul Garimberti, si veda ora F. RURALE, *Confessori consiglieri di principi: alcuni casi seicenteschi dell'area estense*, in *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, a cura di E. Fregni, Roma, Bulzoni, 1999, in particolare pp. 293-306

<sup>3</sup> A cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013.

<sup>4</sup> GIROLAMO TIRABOSCHI, *Biblioteca modenese o notizia della vita e delle opere degli scrittori nati negli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena*, II, Modena, Società Tipografica, 1782, p. 381.

<sup>5</sup> *Bartholomaei Gatti, I(uris) C(onsulti) Mutinensis, olim Advocati celeberrimi, Ducalis postea Camerae Mutinae Consultoris, Iustitiae Consiliarij ac demum Serenissimorum, Alphonsi IV, Laurae et Francisci II Mutinae Ducum a Secretis et Consiliarij Status intimi, Consilia, opera et studio Iohannis Galliani I(uris) C(onsulti) et Patricij Mutinensis, eiusdem Serenissimi Ducis a Secretis et Consiliarij Status, nunc primum in lucem aedita, cum indice argumentorum, materiarum et verborum locupletissimo*, Parma, Giuseppe Rossetti e Galeazzo Rosati, 1688. Il volume è dedicato dal curatore, il giurista e segretario di Stato Giovanni Galliani Coccapani, a Francesco II. Il Gatti fu autore anche di una difesa delle ragioni estensi sulla secolare rivendicazione delle valli di Comacchio (*Ragioni della casa d'Este sopra le Valli di Comacchio et altri beni allodiali contra la Regia Camera Apostolica*, Modena, Soliani, 1661), poi confluita nel suddetto volume di *Consilia*, cons. XXII, pp. 489-522.

<sup>6</sup> LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Delle antichità estensi ed italiane*, Modena, Stamperia Ducale, 1740, II, p. 586.

segmento di continuità rispetto a certe opzioni già emerse negli anni di Francesco I e di Alfonso IV oppure, al contrario, se vi siano elementi di discontinuità da mettere in debito risalto; inoltre c'è da capire se la nipote di Mazzarino abbia operato le sue scelte politiche in autonomia oppure se sia stata determinata negli atti prodotti dall'influenza dei personaggi maschili a lei vicini e, per così dire, incumbenti: alludo non soltanto ai segretari di Stato – Bartolomeo Gatti, padre Garimberti, il conte poeta Girolamo Graziani, i giuristi Alessandro Bernardi,<sup>7</sup> e Giovan Maria Borea<sup>8</sup> – ma anche al cardinale Rinaldo e poi, dopo la sua morte (1672), al cugino del futuro Francesco II, il marchese Cesare Ignazio d'Este di Montecchio.

Non credo di poter fornire risposte nette a tali quesiti, ma ritengo sia possibile evidenziare alcuni elementi di continuità ed altri di patente discontinuità, in relazione ai quali il ruolo giocato da Bartolomeo Gatti sembra assumere contorni spiccati.

Più semplice individuare alcuni filoni in continuità con gli obiettivi politici perseguiti nei pregressi governi quando si guardi a quel fenomeno, tipico della legislazione d'antico regime e quindi anche nel ducato estense, della ripubblicazione di norme da sottoporre alla conferma del nuovo duca per ribadire gli obiettivi o da replicare per una mancata o insufficiente applicazione delle stesse da parte degli organi locali preposti.

Certamente in tal senso sono riproposti nel 1665 gli *Ordini sopra il buon governo, et amministrazione dell'entrate pubbliche da osservarsi per le comunità dello Stato*<sup>9</sup> che già Francesco I aveva promulgato il 29

---

<sup>7</sup> Discendente di una famiglia di giuristi, fu nominato segretario di stato da Francesco I ed elevato da Alfonso IV al marchesato di Piolo (Reggio Emilia). Cfr. TERESA BANDETTINI LANDUCCI, *Professando li solenni voti nell'Insigne Monastero della Visitazione in Modena il giorno della domenica in albis XXI aprile MDCCXVI la nobile donzella Signora Marchesa Isabella Bernardi che nella vestizione dell'abito religioso assunse li nomi di Suor Maria Colomba Beatrice Canzone...*, Modena, Soliani, 1816, p. 8 nt. d, e LODOVICO RICCI, *Corografia dei territori di Modena, Reggio e degli altri Stati appartenenti alla Casa d'Este*, Modena, Soliani, 1806, p. 195.

<sup>8</sup> Lughese, laureato a Perugia, prima di prendere servizio presso la corte estense fu auditore in varie rote, tra cui quella di Bologna. Cfr. GIUSEPPE ORCEOLI, *Consultationes forenses rerum practicabilium et iudicatarum...*, Ginevra, Samuel de Tournes, 1685, II, p. 98a; ANDREA GARDI, *I giuristi ferraresi e il loro destino professionale (secc. XVII-XVIII)*, in *Studenti e dottori nelle università italiane (origini-XX secolo)*, a cura di G.P. Brizzi e A. Romano, Bologna, Clueb, 2000, p. 200 nt. 8, e CARLA PENUTI, *La Rota di Ferrara: funzioni e organico degli uditori fra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, p. 472 nt. 32.

<sup>9</sup> MODENA, ARCHIVIO DI STATO (d'ora in avanti ASMo), *Cancelleria ducale*, Gride sciolte, busta 12. Per comodità di reperimento e numerazione, rimandiamo al gridario più ricco tra quelli conservati a Modena, vale a dire la raccolta dell'Archivio di Stato: altre collezioni, come detto, sono presenti presso l'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti e presso la Biblioteca Estense Universitaria.

dicembre 1630 con il titolo *Ordini generali per il buon governo delle Comunità degli Stati di S.A.S.*<sup>10</sup> In essi si mettevano sotto osservazione «i pubblici maneggi», affinché fossero «rettamente trattati» nonché «fedelmente conchiusi»; medesima cura doveva essere usata per «quelle rendite che deono servire a pro de' sudditi», affinché «vengano con candidezza d'animo da chi le amministra profittevolmente dispensate, non vanamente consunte». Proprio per esercitare tale benefica attività ispettiva, si era disposto

che in tutti i consigli, congregazioni o radunanze solite a farsi dalle Città, Terre, Castelli o Ville del nostro Stato intervenga et assista il Governatore, Commissario o Podestà o Capitano di Giustizia, e nella città di Modana, in vece del Podestà, li Consiglieri di Giustizia a vicenda quattro mesi per uno, cominciandosi dal più anziano nel servizio ... perché siano trattati, discorsi e conchiusi i pubblici negozi con vera sincerità e con somma fede, opponendosi a quelle deliberazioni che conosceranno poter piegare a qualsivoglia privato interesse.

Discorso analogo può essere fatto per i *Capitoli et ordini riformati sopra la carica dell'Uditore fiscale generale*, anche detto Uditore generale criminale, istituito il 21 marzo 1637 sempre da Francesco I, poi riediti in data 10 agosto 1647 in occasione della nomina di Ludovico Zuccoli<sup>11</sup> e poi nuovamente in data 15 marzo 1659, in occasione della nomina di Giulio Cavazza.<sup>12</sup> Si trattava di un funzionario con carattere accentuatamente ispettivo, la cui importanza, nella riformulazione curata dal Gatti in data 5 febbraio 1667,<sup>13</sup> veniva sottolineata concedendo al titolare il «titolo di Illustrissimo» e ponendolo in un ordine gerarchico decisamente apicale, secondo solo ai segretari di Stato, ai consiglieri di giustizia e ai fattori generali. Invariata restava invece la funzione:

L'Uditore Generale del criminale soprintenderà a tutte le cause criminali di considerazione, cioè dove si tratterà di pena di morte naturale, di

---

<sup>10</sup> Cfr. MICHAEL A. ABELSON, *Le strutture amministrative del ducato di Modena e l'ideale del buon governo (1737-1755)*, in «Rivista storica italiana», 81.3 (1969), pp. 517-518; DANIELA GRANA, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 55.2-3 (1995), pp. 324-325; MARCO FOLIN, *Il sistema politico estense fra mutamenti e persistenze (secoli XV-XVIII)*, in «Società e storia», 77 (1997), pp. 510 e 527-528; ID., *Ufficiali e feudatari nel sistema politico estense (secoli XV-XVII)*, in *Archivi territoriali poteri*, cit., pp. 101-102.

<sup>11</sup> ASMo, *Cancellaria ducale*, Gride a stampa in volumi, vol. D., n. 485.

<sup>12</sup> ASMo, *Cancellaria ducale*, Consigli, giunte, consulte, reggenze, busta n. 14a. Cfr. anche *infra*, nt. 35 e testo corrispondente.

<sup>13</sup> ASMo, *Cancellaria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. F, n. 699.

galera, di abscissione di membro, di relegazione, d'esilio perpetuo, di confiscazione de' beni o di pecuniaria che arrivi alla somma di duecento scudi d'oro, le quali s'agitano nello Stato di S.A.S. dinanzi a qualsivoglia giudice di qualunque città, terra o castello o sia ordinario o delegato. Perciò haverà piena e libera facoltà di rivedere li libri criminali di tutti gli ufficiali dello Stato, d'ordinare la spedizione delle cause pendenti e rimediare a gli abusi, corruttele, inconvenienti e disordini che trovasse ne' tribunali per quello che riguarda la buona direzione criminale e senza che possano impedirsi né sospendersi gli ordini suoi, se non di commissione speciale di S.A.S., dalla quale solamente doverà dipendere.<sup>14</sup>

Ancora in un'ottica di continuità, si segnala una *provisione* del 31 dicembre 1662, la cui novellazione del 6 febbraio 1671 è curata dallo stesso Gatti.<sup>15</sup> In tale testo normativo si cercava di dar ordine alla farraginoso procedura che, dietro supplica di giustizia, avrebbe dovuto produrre quei rescritti emessi dal Consiglio di Segnatura idonei a incidere sulle sorti delle cause pendenti (inibizioni, *adeat*, dilazioni, etc.)<sup>16</sup> e richiesti dai difensori delle parti, spesso senza l'appoggio di documentate relazioni, con intento pretestuosamente ostativo a danno del regolare corso della giustizia.

Significato invece parzialmente diverso assume la ripubblicazione della *Grida sopra le denonzie da farsi nella città di Modona, de' forestieri, e servitori*, in quanto qui si trattava di riprendere quanto il duca Alfonso IV aveva disposto in data 21-22 gennaio 1662:<sup>17</sup> la consorte, pochi mesi più tardi e pochi giorni dopo la morte del marito, in data 6-7 agosto<sup>18</sup> dava l'incarico di riproporre la grida ancora una volta al Gatti, che ne aveva curato la stesura già al momento della prima promulgazione. Va precisato che la grida stesa dal Gatti su ordine del duca Alfonso già a sua volta aveva avuto la funzione di novellarne altre di analogo tenore già promulgate da Cesare in data 8-9 novembre 1609<sup>19</sup> e da Francesco I in data 30 settembre-

---

<sup>14</sup> Sulla figura dell'uditor criminale, cenni in CARMELO ELIO TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 23-24, e ID., *La giustizia criminale del ducato estense*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (secc. XVI-XVIII)*, a cura di M. Cavina, Bologna, Patron, 2012, pp. 236-237.

<sup>15</sup> ASMo, *Cancellaria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. F, n. 745. L'importanza di tale 'novella' per l'ordinamento giudiziario estense è confermata dal fatto che essa verrà ripubblicata nel *Regolamento ed ordini di S.A. Serenissima da osservarsi dai consigli, magistrati e tribunali di Modona per lo governo politico, civile ed economico de' suoi domini*, promulgato da Francesco III in data 30 dicembre 1740, su cui TAVILLA, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 8 ss.

<sup>16</sup> Su tali tipi di rescritti di Segnatura debbo rinviare a CARMELO ELIO TAVILLA, *La favola dei Centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 120 ss.

<sup>17</sup> ASMo, *Cancellaria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. E, n. 632.

<sup>18</sup> Ivi, n. 674.

<sup>19</sup> ASMo, *Cancellaria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. A, n. 53. La quale grida, in realtà, ne

1° ottobre 1631<sup>20</sup> e poi 11-12 ottobre 1642<sup>21</sup> e che il medesimo testo normativo verrà replicato dalla stessa Martinozzi ancora in data 8-9 aprile 1673.<sup>22</sup> Insomma, è chiaro che il giurista e segretario di Stato che se ne faceva carico doveva essere ben edotto sulla complessa e ridondante normativa vigente nel ducato e altrettanto consapevole dei vari piani di giuridicità che il particolarismo d'antico regime – diritto statutario, diritto principesco, diritto comune (romano e canonico), feudale etc. – metteva in gioco, rendendo complesso e non sempre facilmente prevedibile l'esito dell'applicazione delle normative medesime.<sup>23</sup>

Ed è per questo che appare inevitabile per entrambi i sovrani, Alfonso prima e Laura poi, individuare il Gatti come l'artefice tecnico della stesura delle norme – qui come in altre occasioni. Nei suoi termini essenziali, la grida compilata dal Gatti su indicazione di Alfonso e poi rinnovata dalla Martinozzi era finalizzata ad intervenire su alcune delle cause che determinavano nel ducato un tasso decisamente elevato di criminalità, in particolare della criminalità importata d'oltre confine. Si comandava pertanto quanto segue:

a) sulla base della già ricordata grida del duca Francesco del 1642, era fatto divieto di introdursi nel territorio ducale a tutti quei forestieri che in altri Stati fossero già stati messi sotto processo oppure condannati per reati capitali;

b) i forestieri nella medesima condizione descritta *sub a)* che fossero già presenti nel territorio ducale avrebbero dovuto lasciare il ducato entro tre giorni;

c) i forestieri presenti nel ducato avrebbero comunque dovuto denunciare la propria presenza alle autorità competenti;

d) i cittadini stranieri (borghesi possidenti) o i gentiluomini stranieri (aristocratici, nobili) temporaneamente presenti in città, oltre a denunciare la propria presenza, avrebbero dovuto denunciare anche numero e generalità dei servitori al loro seguito;

e) i proprietari di case avrebbero dovuto denunciare le generalità degli affittuari;

f) ai sudditi estensi era fatto divieto assoluto di dare ricovero a malviventi forestieri;

---

richiama una ancora più risalente, quella di Alfonso II emessa in data 22 gennaio 1573.

<sup>20</sup> ASMo, *Cancelleria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. C, n. 262.

<sup>21</sup> ASMo, *Cancelleria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. D, n. 392.

<sup>22</sup> ASMo, *Cancelleria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. E, n. 761.

<sup>23</sup> Sul particolarismo giuridico nel frangente della crisi del diritto comune, rimandiamo al classico testo di ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 193 ss.

g) i genitori o comunque gli «ascendenti» dei «banditi capitali e facinorosi», siano essi forestieri o sudditi estensi, erano obbligati a dar «sigurtà» – una cauzione in denaro – per garantire «che detti banditi non offenderanno alcuno né commetteranno delitti di qualunque sorte ne' Stati mediati o immediati di S.A.S.»;<sup>24</sup>

h) sulla scorta di analoga e già ricordata grida di Cesare I risalente al 1609, si ribadiva il divieto fatto ai feudatari di concedere salvacondotti o altri permessi analoghi a «persone facinorose, ladri pubblici, assassini e simili» oppure di ospitarli nei propri «luoghi e castelli», nonché di omettere la cattura o di intralciare in qualsiasi modo la giustizia, sotto medesima pena di quella pendente sui malavitosi protetti;

i) sempreché non se ne chiedesse conferma alla duchessa entro quindici giorni, si consideravano revocati tutti «li salvicondotti, assicurazioni e tolleranze per qual si voglia causa o interesse criminale e qual si voglia licenza di delazione d'arme concessa da qualsiasi persona, ufficiale o ministro»,<sup>25</sup> compresi quelli accordati dai precedenti duchi, con eccezione dei «soliti privilegi de' soldati»;

l) contro i trasgressori delle disposizioni presenti in grida si sarebbe proceduto «ex officio per via d'inquisizione» e le pene sarebbero state comminate caso per caso in via arbitraria dalla medesima duchessa.

La grida del 1662 è esemplare anche sotto un altro aspetto. Il punto *h*) della nostra sintetica analisi di quel testo fa riferimento a quanto già a suo tempo normato da Cesare I nel 1609 e, ancor prima, da Alfonso II nel 1573, preoccupati entrambi del consolidato fenomeno dei salvacondotti e di altri permessi di varia e peraltro discutibile natura concessi dai signori feudali a certi malavitosi, assoldati come sgherri a cui affidare servizi di dubbia natura, a volte quali temibili “bravi” locali, altre volte quali mandatari di azioni punitive contro altri signori, altre volte ancora (e molto più spesso) malavitosi in proprio, dediti al contrabbando o ad

---

<sup>24</sup> Sulle *sigurtà*, e in particolare sulle *sigurtà di non offendere*, mi permetto di rinviare al mio *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, a cura di M. Cavina, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 285 ss., in specie alle pp. 296-297, poi ripreso in *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2006, particolarmente alle pp. 319-320.

<sup>25</sup> In una minuta datata 6 maggio 1673 e reperibile in ASMo, *Cancellaria ducale*, Minutario, busta 22, si deplora e quindi si vieta tassativamente ai cancellieri dei tribunali penali dello Stato immediato di concedere «salvicondotti criminali per poter habitare liberamente in questi Stati» senza appropriata istruttoria che ne accerti l'idoneità e soprattutto la solvibilità; sarebbe poi occorso «che ogni qual volta verrà l'occasione per l'avvenire di sicortà da darsi per la causa sudetta, non debba admettere a farlo se non persona che possieda stabili in cotesto Territorio, sotto pena di pagar del proprio in caso di contravvenzione».

altri reati non di rado assai efferati, ma comunque tutti capaci di mettere in crisi l'autorità costituita nel ducato, anche nei territori di "immediato" controllo ducale. Ora, all'indomani della ripubblicazione della grida di Alfonso, una minuta risalente allo stesso agosto 1662, probabilmente la bozza di quella che doveva essere una missiva di accompagnamento indirizzata ai feudatari del ducato ai quali quella grida, per molti versi, si rivolgeva, la duchessa esprimeva la precisa preoccupazione affinché il contenuto della norma ducale fosse ben conosciuto e rigorosamente applicato proprio dai feudatari, «acciò tutti sappiano quali siano et devono essere le parti loro, sì nell'ubedire, come nel far eseguire il contenuto d'essa», confidando in ciascuno dei suoi vassalli «per la publica quiete come per la estirpat(ione) de' malviventi».

Non ci sembra casuale la stretta coincidenza cronologica con un altro documento, questa volta riservato: trattasi di una lettera del nostro Bartolomeo Gatti indirizzata direttamente a Laura Martinozzi,<sup>26</sup> per lamentarsi di un clima di aperta ostilità nei suoi confronti da parte di un certo ambiente di corte. Il segretario di Stato fa esplicito riferimento alla «grida contro li malviventi» promulgata qualche settimana prima, in seguito alla quale si è subito scatenata «la turba de' più robusti feudatarii contro la debolezza della persona mia»: si era venuto a sapere che proprio lui – il Gatti – era stato «l'autore di quella, il consigliere di tanto rigore, il vindicatore delle azioni de' vassalli», mentre invece – protesta il giurista e segretario di stato – quella grida «uscì dal proprio della Principessa Serenissima, fu discussa e firmata coll'intenzione nel Consiglio a basso», cioè con il parere conforme dei consiglieri di Segnatura,<sup>27</sup> benché sia stata poi redatta dal Gatti medesimo in veste di mero estensore tecnico, cioè come semplice «legista», privo di «alcun credito se non coll'autorità di Bartolo e Baldo», per poi essere ridiscussa nuovamente in Segnatura e infine approvata dalla duchessa. Insomma, il Gatti ne era stato individuato ingiustamente come responsabile e per questo fatto oggetto «d'una pasquinata, il tenore della quale non voglio sapere né meno immaginarmi l'autore, quand'anche non mi mancassero colori da formare un ritratto ben naturale». Quindi si fa cenno di una «sgradassata a me fatta in corte alla presenza di cavalieri, riconosciuta per indebita et indecente da chi la fece», un attacco in piena regola «contro la mia persona», una chiara denuncia insomma «ch'io voglia usurparmi la carica degli altri» o «ch'io

---

<sup>26</sup> Missiva datata 23 agosto 1662, in ASMo, *Cancelleria ducale*, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, busta 49b.

<sup>27</sup> Sul Consiglio di Segnatura, debbo rinviare ancora una volta al mio *La favola dei Centauri*, cit., in particolare alle pp. 23 ss.

voglia far troppo del bello ingegno». Ma c'è poco da scherzare. Il clima è pesante e Gatti, in piena consonanza con il segretario Girolamo Graziani e padre Garimberti, consiglia alla sua Padrona di «reprimere l'audacia d'alcuni e rompere certe catene perturbatrici della quiete, al qual effetto non vogliono essere parole, ma fatti». A chi allude il nostro giurista? È lui stesso a segnarlo a dito. Si tratta della «nobiltà», presso la quale «s'avanza tanto ... e desiderio di comandare, e mantenere l'usurpata libertà di vivere a capriccio, che non lascia passare alcuna azione del Principe, ancorché fatta con fondamento, che non si provare a screditare, perché non ha fatta con loro consiglio, senza il quale il governo non passerà mai bene, né sarà mai stimato e riverito».

È trascorso poco più di un mese dalla morte di Alfonso e già l'atmosfera a corte appare infida e conflittuale. L'aristocrazia è in subbuglio: in particolare non apprezza le leggi repressive di Alfonso IV e Laura Martinozzi, le quali, colpendo malviventi e banditismo, colpiscono anche quei "bravi" a cui i feudatari ricorrono normalmente nei loro territori, e ancor meno apprezza Bartolomeo Gatti, ritenuto responsabile delle sottilineature antifeudali presenti nella normativa ducale e del ripescaggio di certe antiche leggi – quelle di Alfonso II e di Cesare – la cui memoria e la cui efficacia nel tempo si erano affievolite, per non dire svanite.

Si può ritenere, insomma, che la Martinozzi, di concerto con Garimberti e Gatti, abbia assecondato la valenza anti-aristocratica delle leggi repressive della criminalità adottate dal marito in quello stesso 1662. Certo, era stato Garimberti stesso a notare come i feudatari non disponessero di giudici sufficientemente preparati («di non molta levatura»), per cui i sudditi finivano col subire gli abusi dei signori senza poter far conto sulla giustizia locale e senza, peraltro, poter ricorrere alla grazia sovrana («tanto più hanno malagevole il ricorso al Principe»).<sup>28</sup> Ma è pur vero che è Gatti a giocare in tale azione un ruolo centrale, quello di chi, conoscendo e maneggiando le norme, era in grado di dare spinta all'azione di governo, tanto da esserne riconosciuto come responsabile politico da certa nobiltà di corte, che non aveva esitato a darne subito segnale chiaro e forte.

Tenderei a collegare a questo clima per così dire anti-curiale un provvedimento del gennaio 1664, con il quale la Martinozzi rende più agevoli le indagini e i processi condotti dal giudice criminale di Modena, eliminando l'obbligo di autorizzazione preventiva per chiamare a deporre in

---

<sup>28</sup> Citazioni tratte da ODOARDO ROMBALDI, *Aspetti e problemi di un secolo di governo estense a Modena e a Reggio Emilia (da Alfonso IV a Rinaldo I, 1658-1737)*, Modena, Aedes Muratoriana, 1995, p. 29.

qualità di testimoni «cavaglieri e servitori nostri e del Sig. Duca nostro figlio, sì come li gentilhuomini e servitori de' serenissimi principi e principesse della Casa, servitori de' cavaglieri di corte, soldati così delle guardie come delle porte, et altri pagati, e gli ufficiali ancor della Casa, della Camera e stalle ducali».<sup>29</sup> Insomma, nessun cortigiano – dal cavaliere al soldato, dal gentiluomo allo stalliere – avrebbe più potuto allegare il privilegio della propria condizione personale per eludere o rallentare il corso della giustizia. La duchessa pertanto ordina

che immediatamente et a dirittura possino e debbano far intendere a chi si sia cavaglieri, gentilhuomo, ufficiale, servitore, soldato o altro, come sopra, che debba subito andare ad esaminarsi in Palazzo o in altro luogo ove sarà chiamato e prontamente ubbidire, come se non avesse alcuna dipendenza in corte o de' principi del sangue, né qualità d'ufficio o servizio, volendo Noi che indifferentemente si procedi con li suddetti come si procederebbe con altri che non avessero tal dipendenza né posto o dignità di carica, lasciando all'arbitrio de' giudici di fare l'intimazione per l'esame e di procedere a quel modo che stimaranno più proprio et adeguato, anche coll'usare rimedii rigorosi, occorrendo.

Una testimonianza coeva alla reggenza Martinozzi sottolinea in effetti la compressione delle libertà feudali attuata pesantemente in quegli anni: dopo aver descritto una tradizione estense in cui le giurisdizioni signorili erano caratterizzate da «tanta ampiezza, che niun altro principe soprano d'Itaglia pratica simili concessioni» e in cui «li feudetarii hanno il mero e misto impero, la total cogniz(ione) delle cause tutte, civili e criminali, sì nella prima istanza e seconda come nell'altra, fano sangue, possono far gride e proclamare a loro piacere, graziare e comporre li dilliti commessi nel territorio a loro arbitrio, et in ristretto hanno l'autorità medesima che il Serenissimo Signor Duca ha immediatamente ne' luoghi a lui soggetti», il medesimo testo passa a delineare la situazione al tempo della duchessa Laura, quando per le «ordinazioni ultimamente fatte in ordine all'amministrazione de' feudetarii habbi ristretta la loro autorità in modo che di presente paiono più tosto administratori che feudetarii», con conseguente calo del valore dei feudi stessi.<sup>30</sup> Si tratta di una testimonianza che la storiografia ha utilizzato soprattutto nella sua prima parte, per evidenziare la forte autonomia goduta dai vassalli

---

<sup>29</sup> Risoluzione del 16 gennaio 1664, in ASMo, *Cancellaria duale*, Gride a stampa in volume, vol. E, n. 654.

<sup>30</sup> ASMo, *Camera ducale*, Investiture di feudi, usi e livelli, registro 146, cc. 4-5.

estensi,<sup>31</sup> ma che proprio per questo fa emergere con più forza la soluzione di continuità realizzata dalla normativa elaborata dal Gatti e dai consiglieri su mandato politico della duchessa. Qui sembrerebbe trattarsi non solo della compressione delle prerogative della signoria feudale, ma persino di un vero e proprio attacco alla relativa consistenza patrimoniale.

A questo ordine di problemi sembra ispirarsi una “risoluzione” del 2 giugno 1663 con cui la Martinozzi, a poco meno di un anno dall’entrata in carica, affida al giurista Alfonso Giannini,<sup>32</sup> uno dei cancellieri in attività a Modena, il compito di operare quale sorta di “commissario straordinario” nei territori di alcune giurisdizioni feudali, in particolare, tra gli altri, Montale (marchesato di Formigine, feudo Calcagnini), Salto e La Ripa (marchesato di Montese, feudo Malaspina), ma più in generale in tutti i territori, sia mediati che immediati, in cui ci sia bisogno di «conservare» certe «rendite camerali», così come di garantire «l’esazione dei dazi e gabelle dovute e di «provvedere alle frodi ed alle contravvenzioni che là si fanno agli ordini ed alle gride ducali»; a tal fine, al Giannini viene conferita

facoltà di far arrestare, di pigliare informazioni ed esaminare testimoni contro quelli che hanno contravvenuto o tenteranno di contravvenire agli ordini ducali e per far fare tutte quelle perquisizioni che stimerà necessario per quell’effetto e per cui lo si manda e come si tiene da noi in considerazione.<sup>33</sup>

Si delinea insomma un quadro aspro, conflittuale, nel quale alle esigenze di drenaggio fiscale si sommano quelle di una decisa repressione della violenza legata alle “fazioni” malavitose che spesso sono agli ordini

---

<sup>31</sup> ODOARDO ROMBALDI, *Gli Estensi al governo di Reggio dal 1523 al 1859. Ricerche*, Reggio E., Age, 1959, pp. 74-75; LINO MARINI, *Lo Stato estense*, in *I Ducati padani, Trento e Trieste*, Torino, Utet, 1979 («Storia d’Italia» diretta da G. Galasso, 17), p. 81; DANIELA GRANA, *Gli organi centrali del governo estense*, cit. pp. 321-322; MARCO FOLIN, *Il sistema politico estense*, cit., pp. 537-538; EURIDE FREGNI, *Assetti istituzionali*, cit., pp. 59-60; GIOVANNI SANTINI, *Giurisdizioni locali, magistrature cittadine e territorio*, in *Archivi territori poteri*, cit., p. 75.

<sup>32</sup> Del quale poco o nulla sappiamo, se non dell’attività forense e di quella di letterato apologetico registrate dal Tiraboschi nella sua *Biblioteca modenese o notizie della vita e delle opere degli scrittori nati degli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena...*, t. II, Modena, La Società Tipografica, 1782, p. 400.

<sup>33</sup> E ancora, sempre per tutelare le entrate camerali, una grida del 13-14 dicembre 1667 (ASMo, *Cancellaria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. F, n. 713) interverrà per reprimere gli abusi, registratisi tanto nei territori immediati che in quelli mediati, e compiuti con preoccupante frequenza da pubblici ufficiali, diversamente identificati (camerlenghi, conduttori deputati) e comunque incaricati di esigere dai sudditi somme di denaro non soltanto a titolo di tributo fiscale, ma anche di “composizione” – oggi diremmo di patteggiamento –, taglieggiando i sudditi, imponendo pagamenti indebiti o, ancora, esigendo somme maggiori del dovuto.

o fanno capo a certi signori, ricevendone protezione e impunità. In questo affresco a tinte fosche ben si inserisce il tassello della grave situazione registrata a Correggio, località di nuova e contestata acquisizione estense ad opera di Francesco I nel 1634, ma sulla quale non si erano ancora del tutto sopite le pretese dei pregressi signori feudali, i principi da Correggio, deprivati del loro territorio dall'Impero a causa della pretesa indegnità di Siro e ancora in conflitto con gli Este sino al 1694.<sup>34</sup> Un territorio insomma, ancora non del tutto domato, peraltro sede stabile di un contingente militare spagnolo: è in questo contesto che si inserisce l'invio a Correggio, nel luglio 1663, del già ricordato consigliere di giustizia e uditore criminale Giulio Cavazza,<sup>35</sup> con il compito di affiancare il governatore locale, il marchese Carlo Francesco Pio di Savoia, già cancelliere della Camera segreta e segretario di stato con Alfonso IV, nominato governatore di Correggio dalla Martinozzi il 9 agosto 1662,<sup>36</sup> il quale viene per così dire messo sotto tutela dall'emissario ducale. La situazione a Correggio è grave: le lettere patenti di Laura Martinozzi parlano

d'omicidi, d'assassinii, di ruberie, di violenze, di concussioni, percosse e ferite, e altri d'ogni sorte, che impediscono ormai poco meno che il pubblico commercio, non assicurandosi più i cittadini e gli abitanti di andare alle ville loro per gli affari ed interessi domestici, temendo le minacce e le offese che vengono fatte, anche senza alcuna causa, per essersi in quel Principato introdotte le parti e le fazioni che rendono timore, vedendosi di quando in quando, sia di giorno, come di notte, le truppe di gente armata incognite, masnadieri e malviventi, con poco rispetto della giustizia, e con particolare nostro sentimento per i pregiudizi notabili che sogliono queste fazioni apportare agli Stati e al buon governo.<sup>37</sup>

Viene il sospetto che nella repressione del banditismo e nel contrasto delle *gang* che imperversano in zona il governatore non avesse usato quell'energia richiesta o che, peggio, avesse potuto essere parte in causa

---

<sup>34</sup> Cfr. FERNANDO MANZOTTI, *La fine del principato di Correggio*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s. VIII, 5 (1954), pp. 43 ss., e ALBERTO GHIDINI, *Aspetti e vicende del principato di Correggio nel XVII secolo*, in *Archivi poteri territori*, cit., pp. 469 ss. Si veda anche VALTER PRATISSOLI, *Dalla dominazione estense alla fine dell'antico regime: istituzioni, cultura, società*, in *Correggio. Identità e storia di una città*, a cura di V. Masoni, Parma, Astrea, 1991, pp. 103 ss.

<sup>35</sup> Giulio Cavazza, già uditore generale di guerra e fattore camerale, era stato nominato uditore criminale con i capitoli del 15 marzo 1659 emessi da Alfonso IV (ASMo, *Cancelleria ducale*, Consigli, giunte, consulte, reggenze, busta n. 14).

<sup>36</sup> Lettera patente in ASMo, *Cancelleria ducale*, Decreti e chirografi sciolti, busta 7a.

<sup>37</sup> Provvisione del luglio 1663, *ivi*.

in quella lotta tra bande (di «fazioni» parla il documento ducale), magari riconducibili ad eminenti protettori.

Ma il provvedimento più significativo tra altri di tenore analogo arriva nel 1671, quando Gatti fa pubblicare una *provigione* che, al di là del contenuto repressivo, impressiona per il fenomeno che descrive.<sup>38</sup> In essa si parla di *gride, ordini, commissioni, rescritti e proclami* emessi dai vassalli nelle loro giurisdizioni feudali e produttivi di gravissimi «disordini ed inconvenienti», con i quali si vietava ai residenti di recarsi altrove, di esportare beni, di importarne, e persino di «far contratti di grani, vini, fieni, legna ed altre robbe»; a chi invece non risiedeva in quelle giurisdizioni si proibiva di acquistare o di ereditare beni lì insistenti. I signori feudali arrivavano al punto da annullare «tutti li rogiti d'instrumenti e testamenti e li contratti medesimi ed ultime volontà fatti». Non soltanto i sudditi subivano in tal modo un danno enorme in quanto veniva impedito loro il commercio e minata persino la stessa sopravvivenza, ma le stesse città «per molte volte per questa causa si veggono ridotte in angustie e strettezza di vivere molto sensibile». Si trattava di disposizioni che il Gatti, stendendo il testo normativo per conto della duchessa, non esitava a definire «irregolari, esorbitanti e contrarie al jus delle genti e naturale, non che positivo». In realtà su quel tipo di disposizioni feudali vi era già stata a suo tempo una riflessione ad alto livello, visto che la medesima *provigione* parla di un parere unanimemente espresso dal Consiglio di Segnatura in data 23 dicembre 1666 (al quale non è certamente stato estraneo il medesimo Gatti) e che ora, maturate le condizioni politiche, poteva dar luogo a quanto disposto dalla norma ducale, che si «vuole abbia forza di legge universale, et inviolabile».

Pertanto, la Martinozzi, «con la pienezza della sua autorità ducale lei spettante come Madre e Tutrice del Serenissimo Signor Duca Francesco Secondo suo figlio e Regente di questi Stati», può dichiarare

nulle e di niuna sussistenza e fermezza tutte le gride, proclami, provigioni, rescritti e qualsivoglia ordini e commissioni fatte, pubblicate, date et ordinate da ciascun feudatario.

Allo stesso modo sono dichiarati nulli gli ordini con cui i feudatari avessero imposto ai residenti di prestare servizi di vario tipo, utilizzando

---

<sup>38</sup> *Provigione sopra alcune gride, commissioni, rescritti ed ordini de' signori feudatarii di S.A. Serenissima*, emessa in data 3-4 ottobre 1671, in ASMo, *Cancellaria ducale*, Gride a stampa in volume, vol. F, n. 749. L'importanza di tale provvedimento è stata sottolineata da EURIDE FREGNI, *Assetti istituzionali*, cit., pp. 60-61.

animali o propria mano d'opera, «per mantenimento di castelli, rocche, case d'ufficiali di giustizia, molini feudali, carceri e simili», o di fornire beni di utilità privata, come «uve alle loro cantine, fieni alle stalle ed ogn' altra cosa per servizio delle case loro». Siffatte disposizioni feudali sono annullate quand'anche esse si pretendano legittimate da pregresse norme ducali di carattere locale che il feudatario abbia inteso confermare a proprio vantaggio, salva la possibilità che il vassallo ha, entro sei mesi, di presentare idonea documentazione per dimostrare che le prestazioni richieste ai sudditi rientrino nell'acquisto del feudo medesimo.<sup>39</sup> La *provigione* non trascura poi quegli aspetti che trascendono il mero dato patrimoniale: si dichiarano nulle, infatti, anche quelle «commissioni» e quegli «ordini» mediante i quali i feudatari avessero comminato il bando o altra pena afflittiva o pecuniaria «senza prima essersi proceduto conforme le regole, termini e fondamenti di giustizia, come intende Sua Altezza Serenissima praticarsi da molti nelle loro giurisdizioni». La norma si chiude con il perentorio divieto di interpretarne il disposto, la cui mancata conoscenza non potrà essere allegata come scusante, e soprattutto con la minaccia di una punizione esemplare: la «pena della privazione del feudo, insieme con gl'emolumenti feudali».

Impressionano in tale testo non soltanto l'ampio quadro di abusi feudali, descritti con un dettaglio inconsueto per una norma ducale, ma anche l'uso di un'espressione che, al netto di una certa genericità, sembra rimandare a parole d'ordine che soltanto nel secolo successivo verranno comunemente recepite dalla grammatica legislativa estense: Gatti, a nome della duchessa, individua la *ratio* della norma nella «pubblica utilità e buona direzione del suo governo», quasi anticipando quella *pubblica felicità* che Ludovico Antonio Muratori inietterà nel circolo virtuoso del riformismo estense di metà Settecento.<sup>40</sup>

La rassegna dei provvedimenti implicanti i rapporti con i feudatari si completa con un ordine del 21 febbraio 1673, mediante il quale la Martinuzzi intende riportare ad equità ed uniformità i tributi fiscali destinati

---

<sup>39</sup> Ne sia prova la dichiarazione della Segnatura, predisposta dal Gatti in data 17 ottobre 1672, con cui viene riconosciuta al marchese Sigismondo d'Este di San Martino una deroga alla *provigione* del 1671 in relazione a certe prestazioni dovute nei suoi feudi di S. Martino, Campogalliano e Castellarano (ASMo, *Cancellaria ducale*, Decreti e chirografi sciolti, busta 7a).

<sup>40</sup> Mi permetto di rinviare a CARMELO ELIO TAVILLA, *L'influenza di Ludovico Antonio Muratori sul diritto e sulla cultura giuridica estensi*, in L.A. Muratori. *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi*, a cura di G. Alpa, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 131 ss., riproposto in *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estese*, cit., pp. 211 ss. Del saggio muratoriano si veda ora la nuova edizione curata da MATTEO AL KALAK, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi ...*, con un saggio di CESARE MOZZARELLI, Roma, Donzelli, 2016.

a finanziare le truppe, chiedendo la collaborazione dei suoi vassalli. Ciascuno di essi, nel giro di un mese, dovrà aver consegnato alle autorità ducali una «nota» descrittiva delle

case e fuochi che sono e che si trovano nella sua giurisdizione e suoi feudi, insieme col nome e cognome de gli habitanti di ciascuna casa e fuoco, di qualsivoglia età, maschi però, non altrimenti femine, et insieme ancora la quantità e qualità di beni stabili che possiede e gode ciascuno suo suddito et habitante in essa sua giurisdizione e feudi rispetto a quelli che ne possiedono e, per quelli che non ne possiedono, la possessione o luogo che lavorano.

Il termine per ottemperare all'ordine è assai breve in quanto

si presume che ciascuno feudatario abbia piena notizia delle case, fuochi, famiglie, sudditi, habitanti e beni stabili nella sua giurisdizione o che almeno li sia facilissimo di haverla, quando voglia usare la debita diligenza.

La sanzione per un'eventuale infedele rendicontazione sarebbe stata assai esosa, in quanto avrebbe comportato la perdita e quindi la sottoposizione al dominio immediato dell'autorità ducale di ogni «casa, abitazione, fuoco, suddito, habitante» non risultate nella nota richiesta, salvo prova di errore o incolpevole ignoranza.

Ancora pochi mesi e Laura si metterà in viaggio alla volta di Londra con la figlia Maria Beatrice, futura sposa di Giacomo Stuart. Prima di partire, la sovrana nomina Bartolomeo Gatti governatore di San Felice e Gualtieri, territori sui quali, per volontà del marito, la sovrana era anche signora feudale: si trattava di un gesto di estrema fiducia nei confronti del consigliere che aveva servito fedelmente lei e il marito prima di lei, mettendo a loro disposizione la sua «esperimentata applicazione, zelo e fedeltà», come recita l'atto di nomina del 29 settembre 1673.<sup>41</sup>

La vicenda successiva è nota: quando Laura tornerà a Modena, nel marzo dell'anno seguente, verrà accolta dal figlio che, a pochi giorni dal compimento del quattordicesimo anno d'età, aveva assunto la pienezza della sovranità ducale, mettendo fine alla sua minorità e, di conseguenza, segnando la fine della reggenza materna. La ribellione a quanto Laura aveva disposto prima della partenza è palese,<sup>42</sup> anche se a lei fu ancora

<sup>41</sup> ASMo, *Cancellaria ducale*, Decreti e chirografi sciolti, busta 7.

<sup>42</sup> Sulla volontà di Laura di evitare che Francesco, durante la sua assenza, esercitasse potestà sovrane «se non col parere del Consiglio di Stato», si veda in particolare IOTTI, *Da Fille de France a Dux*

riservato un posto d'onore nel consiglio ristretto di stato. In esso compare ancora l'immane Gatti, che aveva dato avallo giuridico al brusco passaggio di consegne – in effetti da considerare pienamente legittime – e che non mancherà di sfogare contro padre Garimberti insofferenze risalenti nel tempo: occasione ne sarà un violento diverbio tra i due che la cronaca Carandini registra proprio in sede di consiglio, a proposito delle pretese prerogative del Sant'Uffizio, che Garimberti difende e che Gatti contesta.<sup>43</sup> È la fine della vicenda politica della Martinozzi e del suo confessore, con la prima che esce definitivamente dalla scena modenese trasferendosi a Roma.

Bartolomeo Gatti continuerà ancora per qualche anno la sua opera di ministro e giurista consumato, ma non gli toccherà più, prima di spegnersi nel gennaio del 1681, di firmare provvedimenti normativi ostili alla nobiltà. Il governo di Francesco II, segnato dalla vicinanza di principi quali i tre fratelli d'Este Montecchio – Cesare Ignazio, Foresto e Luigi –, non era certo l'ambiente propizio per perseverare in una politica di compressione delle 'libertà' feudali.

Un ciclo si era ormai concluso. Per registrare altre norme di analoga valenza antif feudale si dovranno attendere gli anni di Francesco III e delle sue riforme in materia di giustizia criminale, destinate ad entrare in rotta di collisione con le prerogative dei suoi vassalli.<sup>44</sup> Ma questa è un'altra storia: è la storia del riformismo settecentesco, che forse la reggenza Martinozzi, grazie a ministri come Bartolomeo Gatti, seppe per qualche aspetto anticipare.

---

*Mutinae*, cit., p. 44.

<sup>43</sup> Cfr. GRAZIA BIONDI, *L'altro corpo del re*, cit., pp. 121-122.

<sup>44</sup> Rinvio a CARMELO ELIO TAVILLA, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 87 ss.